

Delibera di consiglio comunale n. 17 del **30 aprile 2015**

OGGETTO: modifica art. 24 delibera di consiglio comunale n. 8 del 14 aprile 2014 regolamento IUC(imposta unica comunale) TARI. Esclusioni da tassazione magazzini ed aree produzione rifiuti speciali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota trasmessa a mezzo e mail dalla SECOVAL s.r.l. area tributi (areatributi@pec.secoval.it) il 02/04/2015 ore 14:58, del seguente contenuto:

“Alla c.a. del Funzionario Responsabile Area economico finanziaria

Alla c.a. del Funzionario Responsabile Tributi

Alla luce di quanto riportato nella risoluzione n. 2 /DF del Ministero del 9 Dicembre 2014 in cui

"...si esprime l'avviso che nel caso in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali..."

e delle comunicazioni dell'Associazione Industriale Bresciana e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa pervenute a molti Comuni, riteniamo opportuno farVi presente la necessità di adeguare i Regolamenti TARI in ottemperanza a quanto previsto dalla risoluzione citata.

Si propone pertanto il seguente testo da integrare nel Vostro regolamento TARI nell'articolo dedicato alle esclusioni:

"Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;

c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;*
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;*
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;*

- *destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti*
- *adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente,*
- *gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.*

Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo."

RICHIAMI NORMATIVI

Come evidenziato dall' IFEL Fondazione ANCI Roma, 24 aprile 2015 con Nota di approfondimento sulla disciplina TARI dei rifiuti speciali: "A seguito di due recenti interventi del Ministero dell'economia e delle finanze (Nota Mef prot. 38997 del 9 ottobre 2014 e Risoluzione ministeriale n. 2/DF del 9 dicembre 2014) sulla materia della detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali si sono registrati diversi dubbi, sia da parte dei Comuni che delle Associazioni di categoria delle imprese, sull'esatto contenuto delle previsioni regolamentari cui è rimessa l'attuazione delle disposizioni normative relative ai rifiuti speciali.

La disciplina di riferimento è contenuta nei commi 649 e 682 della legge n. 147 del 2013, che individuano le seguenti casistiche:

- a) detassazione delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili (comma 649, primo periodo);
- b) riduzione per avvio a riciclo a spese del produttore dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (comma 649, secondo periodo);
- c) detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili (comma 649, terzo periodo);
- d) riduzione per zone di produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati (comma 682).

Visti:

- il comma 641 della legge 27/12/2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"- Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

In vigore dal 1 gennaio 2014

del seguente contenuto: "641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le

aree comuni condominiali di cui [all'articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”

- Il comma 649 della legge 27/12/2013, n. 147 recante:”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). - Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

In vigore dal 6 maggio 2014

“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo [256, comma 2](#), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). (Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e](#)), [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).”

Il comma 682 della legge n. 147/2013 del seguente contenuto: “682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;”*

Considerazioni in punto di diritto

Il Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XII, del MEF con la nota [n. 38997](#) del 9 ottobre 2014 ha risposto ad un quesito posto da una società, che esercita attività industriale, relativo all'applicazione della TARI e della TARSU per quanto riguarda le superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, i magazzini intermedi di produzione e i magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.

TARI: normativa di riferimento. La materia è disciplinata dal comma 649 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), così come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Come chiarito dall'IFEL nella suddetta nota 24 aprile 2015 "(...) La produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ovvero di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi, dà diritto alla detassazione delle superfici. La normativa impone al contribuente un obbligo di comunicazione, giacché la sola produzione di rifiuti pericolosi non è di per sé sufficiente per ottenere la detassazione, richiedendo la norma anche la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti, con oneri a carico del produttore. Al riguardo è richiamabile in TARI tutta la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento ai previgenti prelievi sui rifiuti. Anche di recente, Cassazione 24 febbraio 2015, n. 3660, ha puntualizzato quanto segue: «Ed al riguardo va ribadito che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi

Il regolamento comunale dovrà, quindi, specificare le modalità e la tempistica con la quale il contribuente è tenuto a dare la dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti pericolosi. 2.

I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e l'obbligo di disciplinare le riduzioni

Il secondo periodo del comma 649 della legge n. 147 del 2013 ("Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati"), disciplina il caso in cui il produttore di rifiuti speciali assimilati dal Comune provveda direttamente ed a proprie spese al riciclo dei rifiuti. Tale disposizione ricalca l'analoga previsione contenuta nell'art. 7 del DPR n. 158 del 1999.

Il Comune è tenuto a disciplinare, nel proprio regolamento, i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che dovrà essere disposta per qualità e quantità, così come costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (C.ass. n. 12752 del 2002, n. 30719 del 2011, n. 18021 del 2013).

Le sostanze assimilabili sono quelle elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia delle assimilazioni. Si precisa che l'assimilazione può operare solo attraverso una delibera comunale, così come espressamente previsto dall'art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, che al comma 2, lett. g), attribuisce alla competenza comunale «l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)».3

La normativa impone al Comune di disciplinare le modalità di riconoscimento della riduzione della sola quota variabile della tariffa, che deve essere rapportata in modo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Si tratta, quindi, non di riduzione di superficie imponibile, ma di riduzione della parte variabile della tariffa, che dovrà essere riconosciuta a consuntivo, stante l'obbligo del produttore di dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo. Si tratta di agevolazione che deve essere richiesta dal contribuente, seguendo le modalità e la tempistica stabilita nel regolamento comunale.

tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale

l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (C.Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011)».

Per i rifiuti delle strutture sanitarie opera invece un assimilazione ex lege, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. g) del Dpr n. 254 del 2003.»

Rifiuti speciali. Il primo periodo del comma [649](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#) stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". La norma considera intassabili le superfici sulle quali si svolgono le ***lavorazioni industriali o artigianali***, che sono generalmente ***produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali***, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilabili. Conseguentemente, continua il MEF, ***non*** può ritenersi ***corretta*** l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la ***sola esclusione*** di quella ***parte*** di esse ***occupata*** dai ***macchinari***. Ovviamente, l'esclusione dalla tassa, come dispone la norma, avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ***ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente***.

Rifiuti speciali e magazzini/aree scoperte. Il terzo periodo del comma [649](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#) stabilisce che "con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione". Ad avviso del MEF la previsione del primo periodo del comma [649](#) deve essere intesa come finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a quanto stabilito dal terzo periodo dello stesso comma [649](#): il verificarsi della condizione della ***produzione continuativa e prevalente*** della produzione di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti. Il potere previsto dal terzo periodo del comma [649](#), continua il MEF, è esercitato dal comune nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente, ***laddove*** le ***superfici producono rifiuti non assimilabili***, il comune ***non ha*** alcun ***spazio decisionale***, in quanto dette superfici sono già escluse *ex lege* dalla TARI. Di conseguenza, la norma secondo la quale i comuni individuano le superfici alle quali "si estende il divieto di assimilazione" opera solamente nei casi in cui i comuni ***possono individuare ulteriori superfici*** da ***sottrarre*** all'***assimilazione*** e, dunque, alla tassazione, attuando in tal modo una vera e propria autolimitazione del proprio potere di imposizione. Al contempo l'esercizio di tale facoltà opera nel senso di estendere il divieto di assimilazione ai rifiuti che si producono sulle superfici adibite a ***magazzini*** che hanno la particolare caratteristica di essere ***funzionalmente ed esclusivamente collegati*** all'***esercizio*** delle ***attività produttive***. In conclusione, ad avviso del MEF, i ***magazzini intermedi di produzione*** e quelli adibiti allo ***stoccaggio*** dei prodotti finiti devono essere considerati ***intassabili*** in quanto produttivi di ***rifiuti speciali***, anche a prescindere dall'intervento del comune di cui al terzo periodo del comma [649](#) dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#). Allo stesso modo, le ***aree scoperte***, in quanto ***asservite*** al ***ciclo produttivo*** che risultano produttive, in via ***continuativa*** e

prevalente, di **rifiuti speciali non assimilabili**, devono essere parimenti **escluse** dall'ambito applicativo della TARI.

Dopo questa interpretazione il MEF dà dei consigli ai comuni. Infatti, viene detto che il comune, a sua volta, in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del citato comma [649](#), **può indicare** le **ulteriori superfici** da **sottrarre** all'**assimilazione** e, dunque, alla tassazione, in quanto **produttive**, con **carattere** di **prevalenza**, di **rifiuti speciali non assimilabili**, al cui smaltimento provvede direttamente a proprie spese il produttore. A questo fine, il MEF "ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della disposizione di legge in commento e per evitare all'origine l'insorgere di un inutile e defatigante contenzioso".

TARSU magazzini. In sede di quesito la società ha fatto presente che tale interpretazione (quella innanzi vista), che conduce all'affermazione dell'intassabilità delle superfici accessorie alle attività produttive, dovrebbe essere valida anche per l'applicazione degli artt. [62](#) e [68](#), [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#).

Pertanto, ad avviso del MEF, nei casi in cui è comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, può essere senz'altro ribadita l'intassabilità delle superfici destinate a magazzino, **indipendentemente** dall'**esistenza** di un **collegamento funzionale** con le **aree** di **lavorazione industriale**.

Delibera di assimilazione rifiuti speciali. Per quanto riguarda la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, il MEF rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione [n. 30719](#) del 30 dicembre 2011 in cui è affermato che *"la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche qualitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002). Per escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità conferibile dovrebbe apprestarsene un servizio di smaltimento di potenzialità illimitata, certo non rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che pure costituiscono condizioni di legittimità dell'esercizio della potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge"*. Alla luce di tali affermazioni della Corte di Cassazione, che conservano carattere di attualità, il MEF conclude sostenendo *"che la potestà di assimilazione non può essere esercitata senza tener conto della dei rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione della finalità di evitare disequilibri ambientali sia di rendere più equa l'applicazione del tributo"*.

Le risoluzioni ministeriali esprimono una "dottrina dell'amministrazione", vale a dire l'opinione di una parte del rapporto tributario e possono, quindi, essere disattese dal giudice tributario. L'interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (Corte di Cassazione, sentenza [n. 14094](#) dell'11 giugno 2010).

[Nota 9 ottobre 2014, n. 38997 del MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XII](#)

[Ris. n. 2/DF, prot. n. 47505](#), del 9 dicembre 2014, del MEF.

Valore della prassi ministeriale. L'interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (Corte di Cassazione, sentenza [n. 14094](#) dell'11 giugno 2010). Pertanto alla nota [n. 38997](#) (adesso anche alla [Ris. n. 2/DF](#)) va dato il valore alla luce di queste considerazioni.

Il comune, in applicazione di quanto previsto nel terzo periodo del [comma 649](#), deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilati ai quali si estende il potere di assimilazione.

A questo fine, il MEF "ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della disposizione di legge in commento e per evitare all'origine l'insorgere di un inutile e defatigante contenzioso".

[Ris. 9 dicembre 2014, n. 2/DF, prot. n. 47505 del MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale](#)

Il c. 649 disciplina rispettivamente, nei suoi primi 3 periodi, le seguenti fattispecie:

- 1) la produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili;
- 2) la produzione di rifiuti speciali assimilati;
- 3) la tassabilità dei magazzini collegati ad un'attività produttiva di rifiuti speciali non assimilabili.

I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sono detti "rifiuti speciali".

In base ad apposita regolamentazione del comune (c.d. "assimilazione") i rifiuti speciali possono essere "assimilati" agli urbani e quindi gestiti dal pubblico servizio di raccolta.

I rifiuti non assimilabili sono quelli per i quali non è in alcun modo prevista dal comune l'assimilazione al rifiuto urbano in considerazione delle loro caratteristiche (es. rifiuti tossici, nocivi): si tratta, cioè, di rifiuti speciali non assimilabili per qualità.

I "rifiuti speciali non assimilati", sono rifiuti qualitativamente assimilabili che tuttavia non possono più essere assimilati (e come tali conferiti al pubblico servizio di raccolta al pari dei rifiuti urbani delle utenze domestiche) quando prodotti in quantità superiori ad una specifica soglia di peso/mq prestabilita dal comune ai fini appunto dell'assimilazione.

Il primo periodo del c. 649 al riguardo dispone: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”.

Rispetto ai precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (in particolare Tarsu - [D.Lgs. n. 507/1993](#) e Tares - art. [14 D.L. n. 201/2011](#)) la norma del 649 per individuare la superficie detassabile fa riferimento a quella in cui si formano “in via continuativa e prevalente” rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, mentre nelle analoghe norme Tarsu (art. [62, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993](#)) e Tares (art. [14, c. 10, D.L. n. 201/2011](#)) il Legislatore faceva riferimento alla superficie in cui si formano “di regola” rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

In regime Tari - dove ai fini della tassabilità di una superficie si valorizzano i concetti di “continuità e prevalenza” della produzione di rifiuto speciale non assimilato o non assimilabile - la suddetta parziale tassabilità dell'area di produzione promiscua non è più così scontata, posto che - stando al tenore letterale della norma - un'area che produca prevalentemente (51%) rifiuti speciali non assimilati/non assimilabili sarebbe intassabile.

[Magazzini di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili](#)

Il c. 649, terzo periodo, contempla infine la terza ipotesi di agevolazione correlata alla produzione di rifiuti speciali, nel caso specifico “rifiuti speciali non assimilabili”: *“Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.”*

Questa norma agevolativa, nella parte relativa ai magazzini, si inserisce in un contesto giurisprudenziale in cui i magazzini sono ritenuti tassabili anche quando connessi ad aree produttive di rifiuti speciali (per tutte Cass. sent. n. 11502/2013) e anche per questo la sua interpretazione ed applicazione si profila delicata sotto molti aspetti, tra cui non ultimo quello della tenuta del gettito del tributo.

Stando al tenore letterale della norma i comuni, a tal fine, nel proprio regolamento Tari dovrebbero individuare:

- a) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;
- b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive .

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili pare possibile ipotizzare un collegamento con quanto disposto dal c. 682, lett. a) punto 5.

Riguardo invece ai magazzini parrebbero rientrare nella previsione agevolativa solo i magazzini (o quota parte di essi) aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

- 1) nel magazzino (o in parte di esso, con conseguente detassabilità solo di quella quota parte di superficie) devono essere stoccate “materie prime” e “merci” (intendendosi per tali i materiali necessari al funzionamento del ciclo produttivo).
- 2) deve trattarsi di magazzino funzionalmente ed esclusivamente al servizio di un'attività produttiva di “rifiuti speciali non assimilabili”.

[L'abbandono di rifiuti](#)

La legge di conversione del [D.L. n. 16/2014](#) ha introdotto al c. 649 una nuova previsione in materia di abbandono di rifiuti: “Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’ art. [256, c. 2](#), del [D.Lgs. n. 152/2006](#).”

E’ una norma che punisce pesantemente chi, producendo rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili (che non ricadono nel regime di privativa comunale e beneficiano delle sopra descritte possibilità di detassazione di superficie tassabile), venga colto nell’atto di conferirli al pubblico servizio di raccolta in assenza di un valido titolo che lo autorizzi a ciò: una convenzione con il comune o con lo stesso ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il [D.P.C.M. 13 novembre 2014](#) in ordine alle regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall’art. [20, commi 3 e 4](#), dall’art. [22, commi 2 e 3](#), dall’art. [23](#), e dall’art. [23-bis, commi 1 e 2](#) e dall’art. [23-ter](#) del Codice dell’Amministrazione Digitale ([D.Lgs. n. 82 del 2005](#)) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata.

Con voti favorevoli n. 12 astenuti nessuno e contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare l’art. 24 del vigente regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 14 aprile 2014, con l’inserire il seguente comma 6:

“6. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della

precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;

c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;*
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;*
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;*
- destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti*
- adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente,*
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.*

Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo."

Il presente deliberato viene quindi dichiarato immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con successiva e separata votazione informale palese per alzata di mano che sortisce il seguente esito: votanti n. 12, favorevoli n. 12 astenuti nessuno e contrari nessuno.